Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 17 settembre 1932 - Anno X** — **Numero 216**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 216 DEL 17 SETTEMBRE 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Società anonima Cotonificio Enrico Candiani, in Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 25 agosto 1932. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 3, 4 e 6 agosto 1932. — **Monte dei Paschi di Siena:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 13, 16, 17 e 18 agosto 1932. — **Città di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del prestito dell'anno 1914 sorteggiate nella 18ª estrazione del 1° settembre 1932. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1932. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 26ª estrazione del 31 agosto 1932. — **Società anonima Officine e fonderie Galtarossa, in Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1932. — **Società anonima fratelli Galtarossa, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1932. — **Municipio di Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 36ª estrazione del 1° settembre 1932.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Trieste la VI Mostra d'arte del Sindacato regionale fascista Belle Arti della Venezia Giulia.

Con decerto 28 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre detto anno, al registro n. 7 Finanze, foglio n. 306, il Sindacato regionale fascista Belle Arti della Venezia Giulia è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la VI Mostra d'arte del Sindacato stesso, che avrà luogo a Trieste nei mesi di settembre e ottobre 1932-X.

(6526)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. **1135.**

Approvazione dello statuto della Regia scuola normale superiore di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento della R. Scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405, e modificato con Regi decreti 24 febbraio 1927, n. 426, e 20 giugno 1929, n. 1043;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento della R. Scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405, e modificato con Regi decreti 24 febbraio 1927, n. 426, e 20 giugno 1929, n. 1043, è abrogato.

Art. 2.

È approvato lo statuto della R. Scuola normale superiore di Pisa annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 60. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola normale superiore di Pisa.

CAPO I.

CARATTERE DELLA SCUOLA.

Art. 1.

La R. Scuola normale superiore di Pisa, istituita da Napoleone I con decreto del 29 gennaio 1813, ha per iscopo:

1° di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

2° di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.

A tale fine, la Scuola accoglie studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia od alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della R. Università di Pisa, nonchè i laureati di dette Facoltà in tutte le Università del Regno, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.

Art. 2.

La R. Scuola normale superiore, in conformità a quanto è prescritto dal R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, è Istituto d'istruzione superiore ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Il governo della Scuola appartiene:

1° al direttore;

2° al vice-direttore;

3° al Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo spetta il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola; al direttore spetta particolarmente di esercitare tutte le attribuzioni di ordine

scientifico, didattico, disciplinare e amministrativo che gli sono deferite dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal vice-direttore ed è da lui sostituito in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 4.

Il direttore è scelto dal Ministro per l'educazione nazionale fra i professori di ruolo delle Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Regie università; oppure fra i professori di ruolo della Scuola.

Dura in carica un quadriennio solare e può essere riconfermato.

Art. 5.

Il vice-direttore è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del direttore, fra i professori di ruolo della Scuola o, nel caso che fra questi sia già stato scelto il direttore, fra i professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali della R. Università di Pisa.

Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 6.

Al direttore e al vice-direttore è assegnata una indennità di carica determinata dalla tabella *A* annessa al presente statuto. Tale indennità non è valutabile agli effetti della pensione.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo è composto:

1° dal direttore della Scuola, che lo presiede;

2° dal rettore della R. Università di Pisa;

3° dai presidi della Facoltà di lettere e filosofia e della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Pisa;

4° dal vice-direttore della Scuola;

5° dai professori di ruolo della Scuola.

Vice-presidente del Consiglio direttivo è il vice-direttore della Scuola.

Uno dei professori della Scuola funziona da segretario.

Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.

Potrà inoltre essere chiamato a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che abbia donato un capitale di valore non inferiore a L. 150.000.

Per ognuno dei membri di cui ai due commi precedenti, che eccedano il numero di tre, il rettore della R. Università di Pisa designerà, quale componente del Consiglio, un professore della Facoltà di lettere o di scienze, che dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Consiglio direttivo può essere sciolto con Regio decreto per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarle.

In caso di scioglimento, il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio della Scuola.

Capo III.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 9.

L'anno accademico della Scuola va dal 5 novembre al 15 luglio dell'anno successivo.

Art. 10.

La Scuola si compone di due classi:

1° classe di lettere e filosofia;

2° classe di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ogni classe comprende:

a) un corso ordinario di studi per gli alunni iscritti alla corrispondente Facoltà;

b) un seminario;

c) un corso di perfezionamento per i laureati.

Art. 11.

Nel corso ordinario della classe di lettere si impartiscono gli insegnamenti di filologia classica e di lingua francese, inglese, tedesca.

Nel corso ordinario della classe di scienze si impartiscono gli insegnamenti di matematiche complementari e delle tre lingue straniere indicate nel comma precedente.

Il Consiglio direttivo può istituire altri insegnamenti per ciascuna delle due classi, in relazione alla disponibilità finanziaria, alle esigenze dell'Istituto e alla possibilità di affidare a persone idonee detti insegnamenti.

I due corsi ordinari hanno la durata di quattro anni.

Art. 12.

Il seminario è costituito da corsi di conferenze e da esercitazioni di carattere scientifico.

Le materie di queste conferenze o esercitazioni saranno stabilite anno per anno dal direttore della Scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo.

La Scuola potrà contribuire alle maggiori spese che gli Istituti scientifici dell'Università di Pisa dovessero sostenere per esercitazioni di carattere sperimentale, nella misura che sarà fissata volta per volta dal Consiglio direttivo su proposta del direttore.

Art. 13.

Il corso di perfezionamento ha la durata di un anno. In questo periodo gli alunni possono frequentare, oltre i corsi universitari, i corsi ordinari di cui all'art. 11 e il seminario, e preparano una dissertazione.

Art. 14.

La Scuola rilascia:

a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario un diploma di maturità didattica all'insegnamento medio;

b) agli alunni che abbiano compiuto il corso di perfezionamento un diploma di perfezionamento.

I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Re.

Agli alunni che abbiano frequentato con profitto il seminario è rilasciato un attestato firmato dal direttore e dal professore competente.

Art. 15.

La biblioteca della Scuola è a disposizione dei professori ed alunni della Scuola e dei professori dell'Università di Pisa.

Il prestito è consentito ai professori ed alunni della Scuola ed ai professori dell'Università di Pisa. Gli alunni non possono portare i libri fuori dei locali della Scuola.

Altre particolari norme sul funzionamento della biblioteca saranno contenute nel regolamento interno.

CAPO IV.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.

Art. 16.

Secondo quanto è prescritto dall'art. 63 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, alla Scuola è concesso il perpetuo e gratuito uso degli immobili di pertinenza dello Stato posti a suo servizio ed è assegnato in proprietà il materiale di qualsiasi natura di cui dispone.

Art. 17.

Le rendite della Scuola sono costituite:

a) dal contributo annuo di L. 400.000 corrisposto dallo Stato, a norma dell'art. 62 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227;

b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati;

c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.

Art. 18.

I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola — ivi compresi i beni immobili di cui la Scuola stessa gode l'uso — devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:

1° beni immobili di proprietà della Scuola;
2° beni immobili in uso della Scuola;
3° beni mobili fruttiferi;
4° beni mobili infruttiferi.

La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.

Art. 19.

L'anno finanziario della Scuola va dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo nel mese di gennaio.

Il Consiglio direttivo provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale, stanziando anche un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in caso di urgenza, provvede il direttore, che ne riferirà poi al Consiglio direttivo nella prima adunanza.

Il rendiconto consuntivo è approvato dal Consiglio direttivo nello stesso mese in cui è approvato dal Consiglio il bilancio preventivo.

Art. 20.

I fondi a disposizione della Scuola devono essere depositati presso un Istituto di credito di Pisa di notoria solidità, in forma di conto corrente.

I prelevamenti dai fondi suddetti sono effettuati a mezzo di assegni bancari firmati dal direttore o, in sua assenza o impedimento, dal vice-direttore e in ogni caso dal segretario.

I limiti di detti prelevamenti sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 21.

Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio, che non possono, in alcun caso, essere oltrepassati.

Ogni pagamento è effettuato in base al documento giustificativo della spesa, munito dell'ordine del direttore o, in sua assenza o impedimento, del vice-direttore, e del visto del segretario.

Art. 22.

Per le spese giornaliere e per quelle ordinarie, di lieve entità, provvede direttamente l'economo sotto la sua personale responsabilità, con apposito fondo messo a sua disposizione secondo le modalità stabilite nel regolamento interno.

Art. 23.

Il servizio di cassa è affidato all'economo.

Presso l'ufficio di economato devono essere tenuti i seguenti registri:

1° bollettari delle riscossioni;
2° giornale di cassa;
3° registro dei pagamenti;
4° partitario per ogni categoria di entrata e di spesa.

Altre norme particolari per il funzionamento della cassa e la tenuta delle scritture contabili sono stabilite dal regolamento interno.

Art. 24.

La Scuola provvede a proprie spese alla conservazione ed amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Art. 25.

Fino al limite di L. 20.000 le spese possono essere eseguite in economia secondo le norme stabilite dal regolamento interno.

Tutte le spese e tutti i contratti eccedenti il limite anzidetto devono essere precedute da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio direttivo.

In casi eccezionali o di urgenza il Consiglio può, con motivata deliberazione, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese o contratti superiori al limite suddetto ma non eccedenti L. 50.000. Per spese eccedenti L. 50.000, l'omissione di tale formalità deve essere autorizzata dal Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti alienazioni, trasformazioni del patrimonio e contrattazioni di mutui sono esecutive solo dopo che siano state approvate dal Ministero dell'educazione nazionale.

Quando trattisi di alienazioni di materiale fuori uso, non occorre l'approvazione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili.

Egli è responsabile della buona conservazione dei beni di pertinenza della Scuola.

Art. 27.

Il direttore ed i componenti del Consiglio direttivo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili, e dei danni arrecati alla Scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, per dolo o colpa grave.

CAPO V.

PERSONALE.

§ 1. — *Personale insegnante.*

Art. 28.

L'insegnamento nella Scuola è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Gli insegnamenti di filologia classica e di matematiche complementari sono impartiti da professori di ruolo.

Gli altri insegnamenti sono di regola impartiti da incaricati.

In ogni caso il numero dei posti di ruolo non può essere superiore a quattro.

Art. 29.

Ai posti vacanti si provvede mediante concorso, o mediante trasferimento da Università o da altri Istituti superiori.

Spetta al Consiglio direttivo di deliberare sul modo di provvedere ai posti disponibili.

Art. 30.

Per ciò che concerne lo stato giuridico dei professori di ruolo, comprese le procedure per le nomine e per i trasferimenti, si applicano la disposizioni di cui all'art. 60 *bis* della legge 16 giugno 1932, n. 812.

Art. 31.

Il direttore, il vice-direttore e i professori di ruolo della Scuola possono avere l'alloggio e, dal 16 ottobre al 15 luglio, il vitto nella Scuola, pagando a titolo di rimborso di spese, una quota mensile fissata dal Consiglio direttivo anno per anno.

In ogni caso, uno di essi è obbligato ad avere alloggio e vitto nei locali dell'Istituto.

Art. 32.

I professori di ruolo hanno il trattamento economico stabilito per i professori di ruolo delle Regie università.

Qualunque modificazione agli stipendi di detti professori si intenderà estesa ai professori di ruolo della Scuola.

Art. 33.

Per il trattamento di quiescenza ai professori di ruolo la Scuola provvederà con appositi contratti da stipularsi con Istituti di assicurazione.

Art. 34.

Le retribuzioni per i professori incaricati vengono stabilite volta per volta ed anno per anno dal Consiglio direttivo.

Le retribuzioni ai professori incaricati delle conferenze o delle esercitazioni di cui all'art. 12 vengono fissate volta per volta dal direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo.

§ 2. — *Personale amministrativo.*

Art. 35.

Il personale amministrativo comprende: un segretario, un economo ed un bibliotecario.

Al segretario sono affidati tutti i servizi di segreteria: egli, secondo gli ordini del direttore, regola e dirige l'andamento amministrativo contabile e disciplinare della Scuola.

L'economo disimpegna, alla dipendenza del segretario, il servizio amministrativo, contabile e di cassa: egli è il superiore diretto del personale subalterno e il consegnatario degli immobili e dei mobili della Scuola.

Il bibliotecario provvede a tutti i servizi di biblioteca e ha in consegna la suppellettile libraria della Scuola.

Il Consiglio direttivo può, in relazione alle esigenze dell'Istituto, affidare ad una sola persona le funzioni del segretario e dell'economo.

Il Consiglio stesso può anche, temporaneamente, assumere in servizio altre persone, per far fronte a speciali o urgenti lavori presso gli uffici e presso la biblioteca.

Art. 36.

Per essere nominato agli uffici di segretario, di economo e di bibliotecario si richiedono i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;

2° aver compiuto i 21 anni e non aver superato i 40 anni;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

4° avere titoli di studio o pratica di ufficio, che dimostrino la capacità a coprire utilmente il posto: il segretario deve essere fornito di laurea;

5° essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il giudizio su questi requisiti e la nomina spettano al Consiglio direttivo.

Art. 37.

Coloro i quali siano nominati ai posti di segretario, di economo e di bibliotecario possono conseguire la stabilità dopo un periodo di prova di un anno.

Il conferimento della stabilità è deliberato dal direttore, al quale spetta di valutare i risultati della prova con facoltà, in casi eccezionali, di estenderne il periodo fino a un biennio.

Art. 38.

Lo stipendio e gli aumenti periodici dello stipendio del personale amministrativo sono fissati nella tabella *B* annessa al presente statuto.

Il segretario ha alloggio e vitto nella Scuola, secondo le norme di cui all'art. 31.

Art. 39.

Durante il periodo di prova il personale amministrativo può essere licenziato per motivi riflettenti la condotta personale e l'attitudine a coprire l'ufficio, senza diritto ad alcuna indennità.

I motivi del licenziamento devono essere previamente comunicati all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che per iscritto.

Art. 40.

Il direttore può accordare al personale amministrativo congedi senza perdita delle competenze, i quali in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno finanziario.

Per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute, si applicano le stesse norme che valgono per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 41.

Le pene disciplinari a cui va soggetto il personale amministrativo sono:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la destituzione.

Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze, che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio ed irregolarità di condotta, e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applica la destituzione.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore e ha carattere di avvertimento.

Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura che è inflitta ugualmente dal direttore; di essa si prende nota sullo stato di servizio.

La pena della destituzione è inflitta dal Consiglio direttivo, udito l'incolpato che può presentare a voce o per iscritto le sue difese.

Art. 42.

Il personale amministrativo può essere dispensato dal servizio, prima del termine utile per il trattamento di quiescenza:

a) quando non risulti più idoneo alle mansioni di ufficio;

b) quando venga soppresso il posto in seguito a riduzione dei servizi.

Nel caso di cui alla lettera a) il Consiglio direttivo delibera, sentite le ragioni dell'interessato presentate a voce o per iscritto.

La dispensa dal servizio dà diritto ad una indennità corrispondente a tante mensilità quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 43.

Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo si applicano le norme dell'art. 33.

Le dimissioni dall' ufficio devono essere presentate per iscritto.

§ 3. — *Personale di servizio.*

Art. 44.

Il personale di servizio è assunto dal direttore in quel numero che è richiesto dalle esigenze dei servizi.

Il trattamento di detto personale è stabilito dal Consiglio direttivo, salvo quanto è prescritto dagli articoli seguenti.

Art. 45.

I posti per cui è possibile l'assunzione stabile non possono in nessun caso superare il numero di tre.

Non si può procedere all'assunzione stabile di personale di servizio, prima che sia trascorso un anno di prova, prorogabile a giudizio del direttore.

Art. 46.

Al personale di servizio possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) la multa;

b) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;

c) il licenziamento.

La multa è inflitta dal segretario per mancanze nel servizio che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscano grave insubordinazione.

Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione, possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene della sospensione e del licenziamento, le quali sono deliberate dal Consiglio direttivo, sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o per iscritto.

In casi di urgenza, il direttore può disporre senz'altro il licenziamento, salvo ratifica del Consiglio direttivo.

Art. 47.

Il personale di servizio può essere licenziato, con preavviso, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione dei servizi. Il Consiglio direttivo può concedere al licenziato una congrua indennità.

Art. 48.

La Scuola provvede all'assicurazione obbligatoria del personale di servizio contro l'invalidità e la vecchiaia, mediante iscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

CAPO VI.

ALUNNI.

§ 1. — *Concorsi ed ammissioni.*

Art. 49.

Ogni anno nel mese di aprile il Consiglio direttivo determina, per entrambe le classi, il numero dei posti di alunno del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.

Per il corso ordinario il rapporto fra le quote di posti da assegnarsi a ciascuna delle due classi è fissato in relazione alle esigenze dell'insegnamento medio.

Per il corso di perfezionamento il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna delle due classi è fissato in relazione al numero complessivo degli alunni iscritti al corso ordinario di ciascuna delle due classi.

I posti di alunno del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso, salvo ciò che è disposto per gli studenti dalmati all'art. 57.

Gli alunni ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 72, fino al compimento del quarto anno di studi universitari.

Art. 50.

I posti di alunno del corso ordinario delle due classi si conferiscono mediante concorso per esami; i posti di alunno del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli.

I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 51.

Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario della classe di lettere gli studenti che abbiano superato l'esame di maturità classica; al concorso per i posti della classe

di scienze quelli che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica.

Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno di una Facoltà di lettere o di scienze.

Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in scienze da non oltre due anni solari computati alla data della scadenza del concorso.

Sono escluse in ogni caso le donne.

Art. 52.

L'istanza per l'ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nei termini stabiliti dall'avviso e corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° copia dell'atto di nascita;
2° certificato di buona condotta;
3° certificato penale generale;
4° certificato di sana costituzione fisica.

Coloro i quali intendano essere ammessi al primo anno di una delle due classi dovranno inoltre presentare il certificato di maturità classica, ovvero quello di maturità scientifica, secondo quanto è prescritto per l'ammissione alla corrispondente Facoltà universitaria.

Coloro i quali intendano essere ammessi al secondo o terzo anno di una delle due classi dovranno invece presentare il certificato comprovante di aver superato rispettivamente almeno quattro esami annuali o sette tra annuali e biennali, presso una Facoltà di lettere o di scienze. Tuttavia la direzione può considerare sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove minori di quello sopraindicato.

Coloro che intendano concorrere ai posti di perfezionamento devono presentare, oltre i documenti di cui al primo comma del presente articolo, un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti i titoli di studio che crederanno opportuno. Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 del presente articolo.

Nella domanda i candidati devono dichiarare a quale classe intendano iscriversi; coloro che concorrano per l'ammissione al secondo o al terzo anno della classe di scienze devono dichiarare a quale tipo di laurea aspirino; coloro che concorrano al terzo anno della classe di lettere devono indicare quali prove intendano dare fra quelle lasciate alla loro scelta; gli aspiranti al corso di perfezionamento dichiarano le materie o gruppi di materie in cui intendano perfezionarsi.

Ciascuno dei concorrenti a posti del corso ordinario dovrà presentare una breve nota da cui risulti l'indirizzo degli studi da lui fatti e le sue speciali tendenze.

Art. 53.

Il direttore può escludere dal concorso i candidati che per la loro precedente condotta possono ritenersi tali da portare grave danno alla disciplina o alla dignità della Scuola.

Art. 54.

Gli esami di concorso per il corso ordinario sono scritti e orali, e hanno luogo presso la Scuola nei giorni indicati nell'avviso di concorso.

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati dispongono di sei ore. Le prove orali hanno la durata minima di quaranta minuti.

Art. 55.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di lettere e filosofia sono le seguenti:

I) per l'ammissione al primo anno: componimento italiano, versione dal latino e una prova orale di cultura in base ai programmi di materie letterarie per la maturità classica;

II) per l'ammissione al secondo anno: componimento italiano, versione dal latino e una prova orale che accerti la preparazione organica del candidato in letteratura italiana, lingue e letterature classiche, storia moderna e filosofia;

III) per l'ammissione al terzo anno:

a) in filologia classica: componimento italiano, componimento latino, versione dal greco, e una prova orale di cultura in filologia classica;

b) in filologia moderna: componimento italiano, versione dal latino o in francese, versione dal tedesco o dall'inglese, tutte e due a scelta del candidato, e una prova orale di cultura in letteratura italiana e in lingua e letteratura latina, con particolare riferimento alle letterature straniere eventualmente coltivate dal candidato;

c) in storia e filosofia: componimento storico o filosofico, versione dal latino o dal greco, versione dal tedesco o dall'inglese, in tutti i tre casi a scelta del candidato, e una prova orale di cultura storica e filosofica.

I temi dei componimenti d'italiano previsti per i concorrenti al terzo anno dovranno essere scelti dalla intera commissione, tenendo conto degli studi e delle tendenze dei vari candidati.

Art. 56.

Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:

I) per l'ammissione al primo anno: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto fra i tre che saranno proposti di matematica, chimica e scienze naturali; e una prova orale in base ai programmi di materie scientifiche della maturità classica o scientifica, integrati da quelli per l'ammissione al liceo classico o scientifico, a seconda della provenienza del candidato;

II) per l'ammissione al secondo anno: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica scelto dal candidato fra i due che saranno proposti; un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto dal candidato fra i due che saranno proposti di geometria analitica e di chimica; una esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento a scelta fra i tre che saranno proposti di analisi algebrica, di mineralogia e di biologia; e una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo anno della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di provenienza, secondo il tipo di laurea a cui tende il candidato;

III) per l'ammissione al terzo anno:

a) per i candidati che aspirino alla laurea in matematica, in fisica, in matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da esercizio, di analisi algebrica ed infinitesimale, una di geometria analitica e una di fisica;

b) per i candidati che aspirino alla laurea in chimica: un'esposizione scritta di fisica, accompagnata da un esercizio, una di chimica generale e organica, e una relazione scritta di un'analisi qualitativa da eseguire in laboratorio;

c) per i candidati che aspirino alla laurea in scienze naturali, in chimica e scienze naturali, in scienze naturali e geografia: un'esposizione scritta di chimica generale e organica, di anatomia e fisiologia comparate, di anatomia e fisiologia umana;

d) per tutti i candidati una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo e secondo anno della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di provenienza, secondo il tipo di laurea a cui tende il candidato.

Art. 57.

Sono istituiti presso la Scuola, uno per ciascuna classe, due posti di studio per giovani di nazionalità italiana nati e domiciliati in Dalmazia, che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica in una sola sessione.

Detti posti sono messi a concorso per l'ammissione al primo anno, man mano che si rendano vacanti.

I concorrenti dovranno presentare al preside del Liceo « Gabriele D'Annunzio » di Zara i documenti di cui all'articolo 52. Invece del certificato di nascita potranno presentare quello di pertinenza.

Fungerà da commissione giudicatrice la commissione di maturità classica presso il Liceo di Zara, coll'intervento in ogni caso del preside o d'un suo rappresentante. La commissione potrà anche, coi mezzi che riterrà più opportuni, determinare il valore comparativo dei concorrenti.

Il preside proporrà la nomina del vincitore del concorso al direttore della Scuola.

Art. 58.

Potranno essere istituiti posti da conferirsi, con norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, a studenti appartenenti a provincie o circondari di confine delle terre redente, esclusa la Dalmazia.

Art. 59.

Il concorso ai posti di perfezionamento è per titoli: sono ammessi i lavori manoscritti. I titoli devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la possibilità che egli adempia all'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 70.

Art. 60.

Le commissioni giudicatrici per il concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore, e ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile da cinque a sette, scelti fra i professori ufficiali della Facoltà di lettere o di scienze e i professori di ruolo della Scuola, compreso il presidente.

Per il concorso ai posti di perfezionamento le commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile da tre a sette, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Il presidente, e il commissario che deve supplirlo, sono nominati dal direttore con l'ordinanza di costituzione.

Il direttore può presiedere personalmente la commissione per il concorso della classe di cui è competente.

Art. 61.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la commissione può escludere dalle prove orali coloro che nelle prove scritte siano rimasti troppo lontani dalla sufficienza.

Ciascuna commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Non possono essere compresi nelle graduatorie dei corsi ordinari coloro che complessivamente nei loro esami scritti e orali non abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti.

Nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento non sono compresi coloro ai quali sono stati assegnati meno di otto decimi dei voti.

Art. 62.

I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facoltà dell'Università di Pisa.

Art. 63.

All'atto dell'ammissione gli alunni sono sottoposti ad una accurata visita medica che accerta la loro buona e sana costituzione fisica, e li riconosce immuni da infermità comunicabili.

L'alunno può essere escluso dalla Scuola anche in base al risultato di successivi accertamenti medici.

§ 2. — *Obblighi, esami, disciplina.*

Art. 64.

Gli alunni, entrando alla Scuola, assumono l'obbligo di dedicarsi all'insegnamento o alla carriera scientifica.

Art. 65.

Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facoltà rispettive, secondo il programma di studi che dovrà essere approvato dalla direzione.

Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla direzione.

Gli alunni di entrambe le classi devono in ogni caso seguire, nei primi due anni, i corsi interni di inglese o di tedesco, e nel terzo il corso di francese.

Gli studenti, che entrino al secondo e al terzo anno, sono tenuti a seguire i tre corsi obbligatori di lingue straniere di cui al comma precedente.

Art. 66.

Gli alunni dei corsi ordinari attendono a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la guida dei professori delle classi e degli alunni degli ultimi anni.

Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al 3° capoverso, lettera *a*), dell'art. 69, e adempiere in genere a tutti gli obblighi di studio che vengano loro imposti dalla direzione della Scuola.

Art. 67.

Oltre gli esami di concorso, di cui all'art. 49, presso la Scuola si sostengono i seguenti esami:

a) esami annuali di profitto;

b) colloqui;

c) esami di diploma.

Gli esami di profitto si dànno alla chiusura annuale dei corsi. I colloqui vengono tenuti nel mese di marzo, e gli esami di diploma, di regola, alla chiusura del corso ordinario o di quello di perfezionamento.

Art. 68.

Le commissioni giudicatrici per gli esami di cui all'articolo precedente sono composte:

a) per gli esami di profitto di tre commissari;

b) per i colloqui di cinque commissari;

c) per gli esami di diploma di sette commissari.

Le commissioni sono nominate dal direttore. Per gli esami di profitto e di diploma e per i colloqui i commissari sono scelti fra i professori ufficiali della Facoltà di lettere o di scienze dell'Università di Pisa e fra i professori di ruolo o, qualora sia necessario, fra gl'incaricati della Scuola; per gli esami di diploma almeno uno dei commissari dovrà essere scelto fra i professori ufficiali di altra Università, o fra i presidi e i professori ordinari di un istituto medio di secondo grado.

La nomina dei presidenti delle commissioni e dei commissari è fatta secondo quanto è disposto nei commi 3° e 4° dell'art. 60.

Art. 69.

Gli esami di profitto si dànno per singole materie: essi sono diretti ad accertare la preparazione nella materia su cui verte l'esame, senza limitarsi al programma svolto dal professore.

Nel colloquio gli alunni dei primi tre anni rendono conto degli studi personali fatti durante l'anno e della loro preparazione agli esami universitari.

L'esame per il diploma di maturità didattica consiste in un colloquio sulle materie o gruppi di materie previsti dall'ordinamento didattico delle scuole medie, e in una lezione assegnata entro i limiti di cui sopra, e svolta alla presenza della commissione esaminatrice.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento scelto dall'alunno;

b) nella discussione della dissertazione stessa.

La dissertazione scritta deve essere presentata in tre esemplari alla segreteria della Scuola, quindici giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 70.

Per gli esami di profitto e di diploma ogni commissario dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato, per gli esami di profitto e di maturità didattica, da otto decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Per la concessione del diploma di perfezionamento è necessario che la dissertazione sia giudicata degna di stampa per il suo valore scientifico o letterario, da almeno cinque dei commissari.

In tutti gli esami la lode non può essere concessa che all'unanimità.

Per i colloqui la commissione formula un breve giudizio sulle attitudini dell'alunno.

Art. 71.

Ai professori componenti tutte le commissioni giudicatrici di esami è corrisposta un'indennità, che viene stabilita dal direttore anno per anno, in relazione al numero dei candidati e al carattere delle prove.

Art. 72.

Gli alunni conservano il posto a condizione che superino anno per anno tutti gli esami della Scuola e diano al primo appello della sessione estiva gli esami universitari a cui sono obbligati, raggiungendo in essi i 24/30.

Per gravi e giustificati motivi possono rimandare gli esami, tutti o in parte, al secondo appello della sessione estiva o, in caso assolutamente eccezionale, al primo appello della sessione autunnale.

Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti o non ottengano il giudizio di idoneità nel colloquio, perdono il posto.

Art. 73.

Gli alunni alla fine del corso ordinario devono superare l'esame per il conferimento del diploma di maturità didattica.

Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualità di normalisti e non possono ottenere dalla segreteria della Scuola certificati di nessun genere.

Art. 74.

Gli alunni devono risiedere nella Scuola e tenere costantemente ed in ogni occasione una condotta irreprensibile, evitando qualsiasi atto od impegno che possa nuocere al prestigio della Scuola.

Essi in proprio o, finchè siano minori, i loro genitori, rispondono dei danni apportati per noncuranza o colpa agli stabili e alle suppellettili della Scuola. A tal fine possono essere obbligati ad effettuare un deposito di garanzia.

Art. 75.

Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, saranno punite:

a) con l'ammonizione pronunciata dal direttore;

b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo;

c) con l'allontanamento dalla Scuola per un tempo determinato;

d) con l'espulsione dalla Scuola.

Le punizioni di cui alle lettere c) e d) saranno inflitte dal direttore, su deliberazione del Consiglio direttivo, ma il direttore può di sua autorità allontanare dalla Scuola un alunno per un periodo non superiore a quindici giorni.

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di giovani di età inferiore a ventun anno, la direzione ne informa la famiglia.

Art. 76.

Il direttore può affidare incarichi disciplinari a laureandi o ad alunni del corso di perfezionamento.

§ 3. — *Norme varie.*

Art. 77.

Gli alunni hanno diritto, per l'intera durata dell'anno accademico, all'alloggio e al vitto gratuito nel palazzo della Scuola, alle cure mediche ordinarie e all'uso della biblioteca.

Sostenuti tutti gli esami a cui sono obbligati, gli alunni devono allontanarsi dalla Scuola.

Art. 78.

Al seminario sono ammessi alunni del terzo e quarto anno del corso ordinario, alunni del corso di perfezionamento, e giovani estranei alla Scuola studenti del secondo biennio o laureati della Facoltà di lettere o scienze, tutti purchè, a giudizio del direttore e del professore competente, abbiano attitudine a determinate ricerche scientifiche e possiedano in sufficiente misura la preparazione necessaria.

È in facoltà del direttore di determinare i modi con cui possa essere eventualmente meglio valutata tale idoneità alla ricerca scientifica.

Art. 79.

La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere o scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia.

Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunità dell'ammissione del giovane e stabilisce gli obblighi da imporgli.

Il numero degli alunni stranieri, salvo casi eccezionali, non può essere superiore a quattro.

Di regola, l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la Nazione da cui provengono gli alunni stranieri.

L'ammissione alla Scuola degli stranieri e l'invio all'estero di alunni della Scuola debbono essere autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 80.

In casi del tutto eccezionali, il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in lettere o in scienze, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma.

CAPO VII.

NORME GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 81.

L'Istituto pubblica una rivista distinta in due sezioni, una per le lettere e una per le scienze, dal titolo « Annali della R. scuola normale superiore di Pisa ». Ogni sezione è diretta o dal direttore stesso della Scuola o da un professore di ruolo della Scuola o dell'Università di Pisa da lui nominato.

Nel bilancio annuo viene stabilita una somma per le spese della rivista, compresi eventuali compensi di direzione e di collaborazione.

La Scuola pubblica la rivista direttamente o per mezzo di una casa editrice. I contratti relativi sono conclusi dal direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 82.

A tutte le categorie del personale possono essere assegnati dal Consiglio direttivo, su proposta del direttore, congrui premi di operosità.

Art. 83.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento dell'Istituto, e le norme di vita e di contegno a cui i giovani devono attenersi.

Il regolamento interno è emanato dal direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 84.

Il Consiglio direttivo della Scuola adotterà le opportune disposizioni, per regolare tutti i casi transitori derivanti dall'applicazione del presente statuto, in quanto concerne la carriera scolastica degli alunni.

Art. 85.

Per l'anno accademico 1932-33, il concorso per l'ammissione al corso ordinario della Scuola sarà bandito entro il mese di luglio del 1932.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

TABELLA A
(Art. 6).

Indennità di carica del direttore e del vice-direttore.

Direttore	annue L.	6000
Vice-direttore	» »	3000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

TABELLA B.
(Art. 38).

Stipendi del personale amministrativo.

Segretario — Inizia la carriera con lo stipendio minimo del grado 9° e consegue il grado 8° dopo sei anni di permanenza e il 7° dopo altri sei anni di permanenza.

Economo — Inizia la carriera con lo stipendio minimo del grado 11° e consegue il grado 10° dopo sei anni di permanenza e il 9° dopo altri sei anni di permanenza.

Bibliotecario — Inizia la carriera con lo stipendio minimo del grado 11° e consegue il grado 10° dopo sei anni di permanenza e il 9° dopo altri sei anni di permanenza.

Gradi	Stipendi	Supplementi di servizio attivo	Totali
11°	7.300	1.800	9.100
10°	10.000	2.200	12.200
9°	12.200	3.000	15.200
8°	16.700	3.700	20.400
7°	19.000	5.200	24.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1932, n. 1136.

Approvazione della convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le convenzioni:

22 aprile 1931 e 22 maggio 1931 stipulate rispettivamente con le Società di navigazione Lloyd Sabaudo e Navigazione Generale Italiana, sedente in Genova, per l'esercizio della linea Genova-Australia;

22 maggio 1931 stipulata con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico);

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una nuova organizzazione dei servizi suddetti, affidandone l'esercizio ad un unico Ente per renderli più efficienti in rapporto agli interessi dell'economia nazionale;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata addì 11 luglio 1932-X con la Società di navigazione « Italia » (flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) (via Canale di Panama), e Genova-Australia (via Canale di Suez) per la durata di anni 5 a cominciare dal 1° gennaio 1932 e verso il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno su ciascuna di dette linee sino ad un massimo di 12 viaggi completi (andata e ritorno) all'anno sulla linea Genova-Centro America-Sud America, e ad un numero di 14 viaggi completi (andata e ritorno) all'anno sulla linea Genova-Australia.

Art. 2.

Per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente, è autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, la spesa di L. 6.000.000 per l'esercizio 1934-35, di L. 9.500.000 per l'esercizio 1935-36 e di L. 6.500.000 per l'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 17. — MANCINI.

Convenzione con la Società di navigazione « Italia » (flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale), per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. croce Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, ed i signori on. cav. di gr. cr. prof. Domenico Brunelli fu Gilberto e on. marchese gr. uff. Renzo de la Penne fu Luigi, amministratori delegati della « Italia » (flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) Società anonima, sedente in Genova, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato:

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società di navigazione « Italia » (flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale), anonima con sede in Genova e capitale sociale di L. 720.000.000, interamente versato, con riferimento alle linee di navigazione per merci e passeggeri da essa esercitate fra l'Italia ed il Sud America (Pacifico) (via Canale di Panama) e tra l'Italia e l'Australia (via Canale di Suez), assume verso lo Stato le prestazioni di cui nella presente convenzione sotto le condizioni e verso il corrispettivo in appresso specificati.

Art. 2.

Gli itinerari di massima delle linee di cui all'art. 1 saranno i seguenti:

1. — *Linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico)*: Genova, Marsiglia, Barcellona, Cadice, Funchal, e/o Teneriffe (ev.), Trinidad, La Guayra, Curaçao, Puerto Columbia, Cartagena, Cristobal, La Libertad, Callao, Mollendo, Arica, Iquique, Tocopilla (ev.), Antofagasta, Valparaiso, con ritorno su Talcahuano (ev.), S. Antonio (ev.), Chiañaral (ev.), Antofagasta, Iquique, Arica, Mollendo, Callao, La Libertad, Manta o Bahia (ev.), Cristobal, Cartagena, Puerto Columbia (ev.), Curaçao (ev.), La Guayra (ev), Trinidad (ev.), Teneriffe (ev.), Cadice, Barcellona, Marsiglia e Genova.

Il servizio sarà effettuato alla velocità media di 13 miglia all'ora in navigazione, e con navi di stazza lorda non inferiore a diecimila (10.000) tonnellate salvo il caso di forza maggiore.

2. — *Linea Genova-Australia*: Genova, Livorno, Napoli, Messina (ev.), Catania (ev.), Malta (ev.), Port Said, Suez, Aden (ev.), Cochin (ev.), Alleppey (ev.), Colombo, uno o più porti dell'Australia con ritorno su Colombo (ev.), Suez, Port Said, Alessandria, Catania (ev.), Napoli (ev.), Genova.

Il servizio sarà effettuato alla velocità media di 12 miglia all'ora in navigazione, fatta eccezione per due viaggi all'anno, che potranno essere eseguiti esclusivamente in servizio merci alla velocità di 10 miglia.

La Società avrà facoltà di omettere alcuni degli scali indicati per ciascuna linea, e di effettuarne altri secondo le speciali esigenze del traffico e per assicurare il favorevole risultato economico delle linee.

Dell'itinerario stabilito per ogni viaggio di ciascuna linea, la Società darà conoscenza, prima dell'inizio del viaggio, al Ministero delle comunicazioni, al quale essa comunicherà pure tutte le variazioni che fossero apportate all'itinerario stesso, tanto come successione di partenze, quanto per effettuazione di approdi. Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di

approdi che possano costituire un'illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Art. 3.

Le navi da assegnarsi alle linee di cui all'art. 1 devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di imbarcare su ogni piroscafo al servizio delle linee di cui all'art. 1, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

Art. 5.

La Società, nei viaggi che effettuerà in base alla presente convenzione, ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato, per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi, in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per la eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 6.

Le tariffe per il trasporto di merci dai porti del Regno a porti esteri non dovranno, senza giustificato motivo, essere superiori a quelle praticate dai porti del Regno a porti esteri dai servizi concorrenti di pari importanza.

Art. 7.

La Società dovrà concedere per i viaggi oggetto della presente convenzione e semprechè le navi abbiano la classe in appresso indicata:

A) Il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie e nel limite di tre persone per ogni viaggio;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi che viaggiano per ragioni di servizio;

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie italiani all'anno, oltre quello che può essere richiesto ai sensi delle disposizioni sull'emigrazione.

B) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di Belle arti nel limite di tre persone a viaggio;

3° alle rappresentanze dei mutilati e degli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

C) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato ed ai militari di ogni grado che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti delle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

6° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alle loro residenze dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 8.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa entro il limite di duecento (200) unità di nolo. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato; il trasporto dei recipienti contenenti valori sarà limitato alla capacità del locale destinato alla posta, tenute presenti le esigenze del servizio postale.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

Al termine di ogni viaggio completo (andata e ritorno) la Società dovrà trasmettere al Ministero un estratto del giornale nautico (Lib. 1) vidimato dall'autorità marittima ed un prospetto o rapporto indicante il movimento delle merci e dei passeggeri per ogni scalo toccato.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo dei dati relativi al movimento dei viaggiatori e delle merci sulle linee di cui all'art. 1 sono a carico della Società.

Art. 10.

Quando siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio sull'una o sull'altra delle linee di cui all'art. 1 senza che ne sia stato iniziato un altro sulla medesima linea, il Ministro per le comunicazioni, sentite le giustificazioni della Società, avrà facoltà di dichiarare decaduta per la linea stessa la presente convenzione.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore, sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita. Nessun contributo sarà corrisposto se l'interruzione non sia stata causata da forza maggiore.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da lire 500 (lire cinquecento) a L. 10.000 (lire diecimila).

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentite le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle multe sarà prelevato dalle somme che il Ministero deve corrispondere ai sensi dell'art. 13 e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 11.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la convenzione.

Art. 12.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo di esercizio di lire cinquecentomila (L. 500.000) per ogni viaggio completo (andata e ritorno) eseguito su ciascuna delle linee di cui all'art. 1 secondo l'itinerario di cui all'art. 2.

Il pagamento di tale contributo sarà limitato ad un numero di dodici viaggi completi (andata e ritorno) all'anno sulla linea 1 Genova-Centro America-Sud America, e ad un numero di quattordici viaggi completi (andata e ritorno) all'anno sulla linea 2 Genova-Australia e verrà effettuato al termine di ciascun viaggio dopo che la Società avrà trasmesso al Ministero i documenti indicati all'art. 9, secondo comma.

Art. 14.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1932 ed avrà la durata di cinque anni.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 15.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione di lire un milione trecento mila (L. 1.300.000).

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà portare il vincolo a favore del Ministero stesso.

Art. 16.

La Società avrà una rappresentanza in Roma, che sarà considerata come domicilio speciale della Società, per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Società, i quattro quinti dei consiglieri, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società in Roma, dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale della Società devono essere italiani. Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche o commerciali, di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

La Società non potrà cedere ad altri le linee contemplate dalla presente convenzione senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questo divieto, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione.

Art. 18.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal Presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Art. 19.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano le seguenti convenzioni:

a) convenzione stipulata il 22 maggio 1931-IX con la Società « Navigazione Generale Italiana », sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico), approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 819;

b) convenzione stipulata il 22 maggio 1931-IX con la Società predetta per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Australia, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 818;

c) convenzione stipulata il 22 aprile 1931-IX con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudo », sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Australia, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1931-IX, n. 817.

Fatta a Roma in tre originali, addì undici luglio millenovecentotrentadue - Anno X.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società di navigazione « Italia »:
DOMENICO BRUNELLI.
RENZO DE LA PENNE.

I sottoscritti comm. dott. Cesare Servadio fu Giuseppe, vice direttore della Società Navigazione Generale Italiana, sedente in Genova, e dott. Lazzaro Bertolotto di Vittorio della Società anonima di navigazione Lloyd Sabaudo, sedente in Genova, in nome e per conto della Società Navigazione Generale Italiana, e della Società di navigazione Lloyd Sabaudo, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Consigli di amministrazione con le delibere in data 26 aprile 1932-X e 25 aprile 1932-X, firmano la presente convenzione agli effetti dell'art. 19 dichiarando di nulla avere da opporre o rilevare in merito a quanto ivi pattuito.

CESARE SERVADIO FU GIUSEPPE.
LAZZARO BERTOLOTTO DI VITTORIO.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1137.

Caratteristiche e termini di validità dei francobolli speciali di propaganda per la Società « Dante Alighieri » da servire per l'affrancatura delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1932, n. 485, con cui è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri », destinati ad uso delle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri » destinati a rappresentare l'affrancatura o la sopratassa di posta aerea delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo sono identici, nel disegno, nei valori e nei soprapprezzi, ai francobolli della specie stessa emessi per l'interno del Regno, ma hanno la soprastampa « Isole italiane dell'Egeo » e le sottoindicate colorazioni:

A) Serie per l'affrancatura delle corrispondenze in genere:
1° L. 0,10 nel colore verde nero;
2° L. 0,15 nel colore nero viola;
3° L. 0,20 nel colore sanguigno;
4° L. 0,25 nel colore verde;
5° L. 0,30 nel colore arancione;
6° L. 0,50 nel colore viola vino;
7° L. 0,75 nel colore rosso;
8° L. 1,25 nel colore bleu;
9° L. 1,75 nel colore bruno;
10° L. 2,75 nel colore lacca rossa;
11° L. 5,00 + 2 nel colore violetto;
12° L. 10,00 + 2,50 nel colore bruno rossastro.

B) Serie per la sopratassa di posta aerea:
1° L. 0,50 nel colore rosso;
2° L. 1,00 nel colore verde scuro;
3° L. 3,00 nel colore viola vino;
4° L. 5,00 nel colore arancione;
5° L. 7,70 + 2 nel colore bruno;
6° L. 10,00 + 2,50 nel colore bleu

Art. 2.

I francobolli di cui al presente decreto saranno validi fino al 31 gennaio 1933; non verranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 1138.

Riconoscimento delle operazioni svoltesi in Somalia dal 1° al 30 aprile 1924, quali operazioni di grande polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 212;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Visti gli altri provvedimenti legislativi emanati in applicazione dei suddetti per iniziativa e su proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari delle colonie e della guerra;
Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1079;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari delle colonie e di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1769, e 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle Forze armate dello Stato che hanno partecipato nel periodo decorrente dal 1° al 30 aprile 1924 alle operazioni militari svolte in Somalia contro i Galgial Bersane e i Baddi Addo (riconosciute per carattere ed importanza quali operazioni preliminari a quelle per l'occupazione dei territori della Somalia settentrionale) e da considerarsi perciò quali appartenenti ad un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale a tutti gli effetti previsti dai citati provvedimenti, compreso il conseguimento dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, riguardanti la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1139.
Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia dell'Istituto delle Suore del S. Bambino, con sede in Roma.

N. 1139. R. decreto 19 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia, con sede in Roma, via Boncompagni n. 10, dell'Istituto delle Suore del S. Bambino ed è autorizzato il trasferimento alla Curia medesima degli immobili siti in Roma in via Boncompagni n. 8 e 10 e via Piemonte n. 52, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1140.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione dell'Ordine dei Canonici Lateranensi, in Lucca.

N. 1140. R. decreto 19 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione in Lucca dell'Ordine dei Canonici Lateranensi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1141.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Cicogna di Montagnana.

N. 1141. R. decreto 19 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Cicogna di Montagnana.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1142.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Martino delle Scale, in S. Martino di Monreale.

N. 1142. R. decreto 19 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Monastero di S. Martino delle Scale, sito in S. Martino di Monreale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 19 agosto 1932, n. 1143.
Erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Pancrazio, in Roma.

N. 1143. R. decreto 19 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 12 aprile 1931 concernente l'erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di San Pancrazio, al Gianicolo, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 5 agosto 1932.
Approvazione della costituzione dell'Ufficio di presidenza del Regio istituto d'incoraggiamento di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto organico del Regio istituto d'incoraggiamento di Napoli, approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie III);

Vista la deliberazione del 28 gennaio 1932-X, con la quale l'assemblea dei soci dell'Istituto ha provveduto alla nomina delle cariche sociali per il triennio 1932-34;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la costituzione dell'Ufficio di presidenza del Regio istituto d'incoraggiamento di Napoli per il triennio 1932-34, come sopra deliberata, nelle persone dei signori:

Pasquale Del Pezzo, presidente;
Michele Cantone, vice presidente;
Umberto Pierantoni, segretario generale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1932 - Anno X
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 238. — BERRUTI.

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1932.
Aggiunta di una voce alla tabella 54-B delle industrie soggette a disoccupazione di sosta per la provincia di Salerno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 3, 3° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e 13 del relativo regolamento d'attuazione approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Veduto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, e successive modificazioni, col quale sono state approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Alla tabella n. 54-*B* delle industrie soggette a disoccupazione di sosta, per la provincia di Salerno, è aggiunta la voce « Manipolazione del tabacco » con un periodo di disoccupazione di sosta dal 15 marzo al 15 luglio.

Roma, addì 30 agosto 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(6528)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1828 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Anna Campan, nato a Bertocchi (Capodistria) il 1° marzo 1886 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Coslan di Antonio e di Anna Babich, nata a Capodistria il 7 giugno 1888; ed ai figli nati a Capodistria: Floriano, il 18 febbraio 1909; Andrea, il 30 settembre 1918; Mario, il 14 agosto 1922; Ida, il 21 agosto 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4479)

N. 1827 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Agostino, figlio di Giuseppe e di Maria Zach, nato a Pobeghi (Capodistria) il 25 marzo 1896 e abitante a Capodistria, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emilia Zidarich di Giovanni e di Antonia Pobega, nata a Capodistria il 3 maggio 1894; ed ai figli nati a Capodistria: Isidoro, il 26 ottobre 1920; Mario, il 18 novembre 1923; Aldo, il 22 agosto 1925; Amelia il 6 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4480)

N. 1838 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Pasqua Tedesco, nato a Pobeghi (Capodistria) il 7 agosto 1880 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Besiach fu Giovanni e di Domenica Clancich, nata a Pobeghi il 13 dicembre 1883; ed ai figli nati a Pobeghi: Calisto, il 11 ottobre 1906; Scolastica, il 19 febbraio 1908; Stanislao, il 17 agosto 1912; Orlando, il 28 luglio 1909; Adriano, l'11 aprile 1914; Sergio, il 22 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4477)

N. 1840 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bertoch Maria ved. di Giuseppe, figlia del fu Michele Bordon e della fu Giovanna Vattovaz, nata a Cesari (Capodistria) il 10 ottobre 1869 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche ai figli nati a Cesari (Capodistria): Eva, il 13 giugno 1905; Adamo, il 13 giugno 1905 (gemelli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4478)

N. 1833 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giovanni, figlio del fu Antonio e di Maria Starz, nato a Bertocchi (Capodistria) il 10 febbraio 1888 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Abran di Antonio e di Anna Caslan, nata a Capodistria il 24 settembre 1891; ed ai figli nati a Capodistria: Federico, il 1° febbraio 1913; Daniele, il 28 gennaio 1914; Nadiano, il 20 luglio 1919; Carlo, il 27 febbraio 1923; Maria, il 22 maggio 1924; Armea, il 26 ottobre 1925; Giuseppe, il 17 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4475)

N. 1834 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giovanni, figlio del fu Tomaso e della fu Antonia Cociancich, nato a Capodistria il 14 settembre 1883 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Pechiarich di Giacomo e di Maria Coslan, nata a Capodistria il 27 marzo 1896; ed ai figli della defunta prima moglie Anna Vattovaz, nati a Capodistria: Rosalia, il 18

febbraio 1908; Felice, l'11 ottobre 1909; Severino, il 2 marzo 1911; Giuseppe, il 13 febbraio 1913; Davide, il 3 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4476)

N. 1449 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Barichievich Maria ved. di Marco, figlio del fu Gaetano Demais e della fu Giovanna Salatarich, nata a Lussingrande il 1° dicembre 1879 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Lussingrande: Marco, il 13 aprile 1898; Damiano, il 27 settembre 1904; Antonio, il 27 settembre 1910; Augusto, il 18 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4473)

N. 1447 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Barichievich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Barichievich Maria ved. di Antonio, figlia del fu Agostino Barichievich e della fu Maria Barichievich, nata a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 10 aprile 1847 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Maria, il 17 maggio 1884; Antonio, il 22 agosto 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4474)

N. 50-224 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Franceskin Notburga ved. Peric fu Andrea e fu Orsola Saunig, nata a Biglia (Ranziano) il 30 aprile 1846 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6200)

N. 50-225 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Franceskin ved. Rosalia di Giuseppe Strosar e di Vuk Lucia, nata a Ternova il 24 marzo 1890 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Franceskin Andreina fu Andrea, nata a Salcano il 5 febbraio 1912, figlia;

Franceskin Anna fu Andrea, nata a Salcano il 19 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6201)

N. 50-1047 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Carlo fu Biagio e di Remec Maria, nato a Vittuglia (Sambasso) il 17 aprile 1865 e residente a Vittuglia (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giuseppe di Carlo, nato a Vittuglia il 7 aprile 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6202)

N. 50-1046 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Francesco di Giuseppe e di Hrovatin Marianna, nato a Vittuglia (Sambasso) il 27 settembre 1883 e residente a Vittuglia (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Paolina di Giuseppe Persic, nata a Vittuglia il 9 gennaio 1894, moglie;

Batic Gisella, nata a Vittuglia il 26 settembre 1921, figlia;

Batic Olga, nata a Vittuglia il 12 luglio 1923, figlia;

Batic Michela, nata a Vittuglia il 26 settembre 1925, figlia;

Batic Angela, nata a Vittuglia il 3 maggio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(6203)

N. 50-1045 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Giuseppe fu Antonio e di Kosuta Maria, nato a Vittuglia (Sambasso) il 5 giugno 1865 e residente a Vittuglia (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria fu Andrea Korsic, nata a Cernizza l'8 marzo 1868, moglie;

Batic Venceslao, nato a Vittuglia il 21 settembre 1899, figlio;

Batic Raffaele, nato a Vittuglia il 14 ottobre 1897, figlio;

Batic Stefania di Antonio Smet, nata a Vittuglia il 23 dicembre 1905, nuora;

Batic Benedetto di Raffaele, nato a Vittuglia l'11 aprile 1928, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6204)

N. 50-1044 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Pietro di Francesco e di Remec Francesca, nato a Vittuglia (Sambasso) il 2 settembre 1902 e residente a Vittuglia (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Rosalia di Francesco Zonta, nata a Dol-Ottelza il 14 febbraio 1902, moglie;
Batic Stanislao, nato a Vittuglia il 7 novembre 1926, figlio;
Batic Federica, nata a Vittuglia il 5 maggio 1928, figlia;
Batic Daniela, nata a Vittuglia il 17 dicembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6205)

N. 50-182 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mavric Francesca ved. Batti di Giovanni e di Bijavec Francesca, nata a Ossecca (Sambasso) il 3 marzo 1887 e residente a Ossecca (Sambasso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6214)

N. 50-1036 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Michele fu Andrea e fu Kosuta Teresa, nato a Cosarsa (Tolmino) il 1° settembre 1878 e residente a Cosarsa (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Maria fu Andrea, nata a Cosarsa il 20 dicembre 1875, sorella;
Benedejcic Giuseppina fu Andrea, nata a Cosarsa il 22 febbraio 1883, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(6215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche relative alla Convenzione per evitare doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale.

Il giorno 8 settembre 1932-X, è stato effettuato lo scambio delle ratifiche di Sua Maestà il Re d'Italia e di Sua Maestà il Re del Belgio, relative alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune altre questioni in materia fiscale sottoscritta a Bruxelles l'11 luglio 1931-IX.

(6539)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.